



Divisione Risorse
 Direzione Centrale Amministrazione,
 Pianificazione e Logistica

Settore Approvvigionamenti
 Ufficio Gestione Gare

OGGETTO: Affidamento diretto per l'acquisto di mascherine filtranti – Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016

Premesso che:

- La diffusione epidemiologica che ha interessato il paese nell'ultimo periodo ha comportato la necessità di munirsi di dispositivi di protezione per consentire l'espletamento delle attività lavorative nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ed, in particolare, del dl.gs 81/2008. Si rende necessario, pertanto, procedere con l'acquisto, in urgenza, di mascherine monouso per i dipendenti di Agenzia degli Uffici Centrali;
- il dl 2 marzo 2020 n. 9, art. 39, comma 2 prevede che *“In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente”*. Inoltre, al comma 3 del citato articolo si legge *“In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità' alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*.
- con successivo decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 15, comma 1 è stato disposto che *“è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.. inoltre al comma 2 si legge I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità' una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità', attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa”*.
- l'art. 16 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recita che *“Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro,*

sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Inoltre, al comma 2 del citato articolo si legge, "Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio".

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- non ci sono Convenzioni Consip attive afferenti i beni in oggetto;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 si possa ricorrere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130 dell'art. 1, ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502, prevedendo che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 si possa procedere senza fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- da analisi di mercato risulta l'assenza in pronta consegna di forniture analoghe al prodotto in argomento;
- è urgente ottenere tempestivamente i dispositivi di sicurezza in parola, per consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa, tenuto conto della prossima riapertura degli Uffici centrali di Roma prevista per il 24 marzo p.v.;
- mediante indagine di mercato è stata individuata la Società ModaImpresa S.r.l. la quale, in data 21 marzo 2020, ha fornito il proprio preventivo ed ha manifestato la propria disponibilità a fornire la consegna dei dispositivi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di ordine;
- la Società ha quotato per un lotto minimo di n. 1.000 mascherine il prezzo di € 3,00+ IVA cadauna, per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 oltre IVA;
- i tempi di consegna sono stati determinati in 5 gg lavorativi dalla conferma dell'ordine. Le mascherine sono prodotte in deroga, ex D.L. n. 18 del 17/03/2020; la Società ha dichiarato che è in corso la procedura di autorizzazione presso l'INAIL ex Art. 15 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
- il prezzo proposto dall'operatore economico è stato ritenuto congruo;
- con nota prot. R.I. n. 4720 del 18-03-2020 è stato conferito al Dott. Francesco Vasta l'incarico ad interim di Capo Settore Approvvigionamenti, pertanto, ai sensi della scheda MIP A.b.1.3. può procedere all'avvio delle procedure d'appalto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sino alla soglia comunitaria per gli

appalti di forniture e servizi e sino all'importo di euro 250.000,00 comprensivo di IVA per appalti di lavori, ivi compresa la sottoscrizione della documentazione di gara e dei relativi contratti.

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,

SI DETERMINA

per le esigenze descritte in premessa di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di n. 1000 mascherine filtranti prodotte in deroga, ex D.L. n. 18 del 17/03/2020, al prezzo complessivo pari ad € 3.000,00 oltre IVA, alla Società ModaImpresa s.r.l. c.da Acquaro, snc - 86080 Miranda (IS) – P.Iva 00938990942 – R.E.A. IS - 43607 Tel. 0865/457017 – 0865/450058 – info@modaimpresa.com – www.modaimpresa.com

L'affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo delle Procedure.

A tal riguardo si stabilisce che:

1. l'oggetto della trattativa è costituito da n. 1.000 mascherine filtranti prodotte in deroga, ex D.L. n. 18 del 17/03/2020;
2. l'importo complessivo della fornitura in oggetto ammonta ad € **3.000,00 oltre IVA (pari ad € 3,00 oltre IVA cadauno)**;
3. delegato ad acquisire il CIG è il Dott. Francesco Vasta, del Settore Approvvigionamenti;
4. il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata in modalità elettronica, cui provvederà il Dott. Francesco Vasta, delegato alla spesa;
5. le funzioni di Responsabile del Procedimento, sono affidate allo scrivente giusto provvedimento prot n. 8252/2016 del 30 maggio 2016.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE

Francesco Vasta
Firmato digitalmente

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente